

BONUS FISCALE 65% SCHERMATURE SOLARI

La legge di stabilità a Gennaio 2015 ha esteso definitivamente il bonus fiscale alle schermature solari, riconoscendone la grande funzione protettiva e la loro efficacia nel risparmio energetico degli edifici.

CHI NE BENEFICIA

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'**IRPEF** (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'**IRES** (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, nella misura del **65%** per le spese per "**l'acquisto con posa in opera di schermature solari**" nella **misura massima** di € **60.000** (corrispondenti a circa € **92.307** di importo totale dell'intervento)

- le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito **d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le **associazioni** tra professionisti
- gli **enti pubblici e privati** che non svolgono attività commerciale.

Le detrazioni, da ripartire in **dieci rate annuali** di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

- **55%** delle spese sostenute **fino al 5 giugno 2013**
- **65%** delle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015** sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, perché **i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull'immobile.**

Per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro la capienza dell'imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, **non si ha diritto a nessun credito d'imposta** e la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Nel caso di **ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione** si può accedere all'incentivo solo nel caso di mantenimento della volumetria iniziale. in caso di **ristrutturazione senza demolizione** dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Non possono accedere alle detrazioni fiscali del 65% i familiari conviventi di coloro che eseguono interventi su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione e coloro che eseguono interventi eseguiti su immobili "merce" cioè non strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

COSA SI PUÒ DEDURRE

Serramenti ed infissi, caldaie a condensazione, Caldaie a biomassa comma 344, Pannelli Solari, Pompe di calore, Coibentazione pareti e coperture, Riqualificazione globale, Caldaie a biomassa comma 347, SCHERMATURE SOLARI

SCHERMATURE SOLARI VADEMECUM PER L'USO:

(Art.1, comma 345c della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 16 aprile 2015)

() La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la detrazione anche all'acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.*

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Il Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all'art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti dell'Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- Alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

Nell'Allegato B non sono presenti norme UNI "di prodotto" relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

In considerazione di quanto sopra esposto, si sono analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%.

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M (*) al DLgs 311 del 29/12/2006.
- le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.

Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%:

- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- **per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ;**
- per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

di tipo "amministrativo":

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo "tecnico":

- **schede tecniche**;
- **originali inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015:

*<http://finanziaria2015.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra **faq n°43** e si seguano le procedure in essa riportate):*

- **Scheda descrittiva dell'intervento** (allegato F al "decreto edifici"), che può anche essere redatto dal singolo utente.

N.B. nel campo dell'Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore "0".

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

*Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta*